



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1383

Modifiche alle “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari” adottate con delibera n. 985 del 18 dicembre 2018 e modificate con delibere n. 1135 del 27 giugno 2019 e n. 1354 del 29 aprile 2020 e integrazione del “Bando per l’anno 2020”, adottato con delibera n. 1228 del 28 novembre 2019 di indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2020, integrata dalla delibera n. 1355 del 29 aprile 2020

L’OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel seguito, “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell’Economia e delle Finanze a disciplinare tra l’altro i requisiti di professionalità per l’accesso all’albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l’articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell’APF ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari”, in breve “OCF”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell’operatività dell’albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell’articolo 1, commi 31 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”) per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;

VISTI in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, n. 472, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 e l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66, che per il conseguimento del requisito professionale richiesto per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari prevedono il superamento della prova valutativa indetta dall'OCF secondo le modalità dallo stesso stabilite;

VISTO l'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità per il 2016 ai sensi del quale OCF, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi (RUI), Sezione A, devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo "Regolamento Intermediari") e in particolare gli articoli 148, 149 e 150 recanti la disciplina della prova valutativa unica per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari nelle sezioni relative alle persone fisiche e della prova valutativa per l'accertamento dell'effettivo possesso da parte dei candidati iscritti nella Sezione A del RUI delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel prosieguo "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno contenenti, altresì, la disciplina della prova valutativa a distanza agli articoli 46 e 50 come modificati in data 3 aprile 2020 e 4 giugno 2020 e approvati con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020 (Prot.: DT 43636 - 28/05/2020), sentita la Consob;

VISTO in particolare l'articolo 46, comma 3, ai sensi del quale le materie su cui verte la prova valutativa, le modalità di ammissione e di svolgimento, i criteri di valutazione e le modalità di reclamo avverso l'esito della stessa sono dettagliate in ulteriori disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello stesso Regolamento interno;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 25 del proprio Regolamento interno, l'OCF può dettare disposizioni anche di carattere generale dirette ad attuarne, precisarne ovvero specificarne le disposizioni con riguardo tra l'altro alle funzioni e all'attività svolte;

VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018 recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari" (di seguito "Disposizioni sulla prova valutativa"), come integrate e modificate con delibere n. 1135 del 27 giugno 2019 e n. 1354 del 29 aprile 2020;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la propria delibera n. 1228 del 28 novembre 2019 di indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020 ("Bando per l'anno 2020"), come integrata dalla delibera n. 1355 del 29 aprile 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020 e considerato che la valutazione di cui all'articolo 46, comma 3-bis, del Regolamento interno consegue all'accertamento, da parte dell'autorità competente, del carattere oggettivamente straordinario o emergenziale dell'evento verificatosi;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare modifiche alle "Disposizioni sulla prova valutativa" e al Bando per l'anno 2020 per indire lo svolgimento anche delle prove valutative a distanza per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020 in considerazione della suddetta emergenza;

DELIBERA:

Art. 1

(Modifiche alle "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari")

1. Alla delibera OCF n. 985 del 18 dicembre 2018 recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari" come integrata e modificata con delibere del 27 giugno 2019, n. 1135 e n. 1354 del 29 aprile 2020, sono apportate le modifiche che seguono.

a) Nel preambolo, il paragrafo «(...) VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018, come modificato in data 3 aprile 2020 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel prosieguo "Regolamento interno"), con particolare riferimento al Capo VI del Titolo II della Parte III disciplinante le prove valutative per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari;» è sostituito dal seguente: «VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel prosieguo "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno contenenti, altresì, la disciplina della prova valutativa a distanza agli articoli 46 e 50 come modificati in data 3 aprile 2020 e 4 giugno 2020 e approvati con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020 (Prot.: DT 43636 - 28/05/2020), sentita la Consob».

b) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Al verificarsi di situazioni tali da non consentire l'organizzazione e/o l'espletamento della prova informatica in aula in considerazione di eventi di carattere oggettivamente straordinario o emergenziale accertati da un'autorità competente, la prova valutativa di cui ai Capi I e II può essere indetta a distanza con l'ausilio di strumenti informatici detenuti dai candidati presso le sedi indicate dagli stessi al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capo III e dal bando, nel rispetto di quanto previsto



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

dal Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF.

Il provvedimento di indizione della prova valutativa adottato ai sensi del precedente comma 1, può stabilire che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a prove indette con i provvedimenti adottati ai sensi dei Capi I e II svolgano la prova a distanza, secondo il calendario stabilito e pubblicato sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

2. L'OCF può nominare Commissioni esaminatrici aggiuntive sulla base delle esigenze di carattere organizzativo determinate dal numero dei candidati ammessi a svolgere la prova a distanza. La Commissione esaminatrice prevista per ogni giornata d'esame stabilita dal calendario delle prove valutative a distanza sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II».

c) Il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«2. Le prove di esame sono effettuate per gruppi di candidati, previamente identificati dalla Commissione esaminatrice mediante il dispositivo di rilevazione video di cui al precedente articolo 13 e richiesta al candidato, in qualunque momento, del documento di identità allegato alla domanda di partecipazione alla prova.».

d) Il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«6. I componenti della Commissione esaminatrice si riservano ove possibile la facoltà, a propria discrezione, di presenziare personalmente, o tramite delegato, alla prova valutativa nella sede indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nel giorno e all'orario previsto. A tal fine, ciascun candidato autorizza l'eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati nei luoghi di svolgimento della prova.».

e) Il comma 9 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«9. Il superamento della prova valutativa consegue alla convalida del risultato della prova svolta da ciascun candidato da parte della Commissione esaminatrice. Il risultato della prova svolta convalidato dalla Commissione esaminatrice è portato a conoscenza del candidato mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.».

Art. 2

(Modifiche al "Bando per l'anno 2020")

1. Alla delibera OCF n. 1228 del 28 novembre 2019 di indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020 ("Bando per l'anno 2020"), come integrata dalla delibera n. 1355 del 29 aprile 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nel preambolo, il paragrafo «(...) VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività, adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

(di seguito “Regolamento interno”), ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Regolamento interno» è sostituito dal seguente: «VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel prosieguo “Regolamento interno”), ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno contenenti, altresì, la disciplina della prova valutativa a distanza agli articoli 46 e 50 come modificati in data 3 aprile 2020 e 4 giugno 2020 e approvati con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020 (Prot.: DT 43636 - 28/05/2020), sentita la Consob».

b) Nel preambolo, il paragrafo «VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari”, come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019» è sostituito dal seguente: «VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari” (di seguito “Disposizioni sulla prova valutativa”), come integrate e modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019, n. 1354 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020;».

A seguire, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«VISTO, in particolare, l’articolo 11 delle Disposizioni sulla prova valutativa che stabilisce che, al verificarsi di situazioni tali da non consentire l’organizzazione e/o l’espletamento della prova informatica in aula in considerazione di eventi di carattere oggettivamente straordinario o emergenziale accertati da un’autorità competente, la prova valutativa di cui al Capo I può essere indetta a distanza con l’ausilio di strumenti informatici detenuti dai candidati;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che la valutazione di cui all’articolo 46, comma 3-*bis*, del Regolamento interno consegue all’accertamento, da parte dell’autorità competente, del carattere oggettivamente straordinario o emergenziale dell’evento verificatosi;

RITENUTO, pertanto, necessario indire lo svolgimento anche delle prove valutative a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2020;».

c) L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«1. In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tale da non consentire l’organizzazione e/o l’espletamento della prova informatica in aula, le prove valutative previste nelle date e nelle sedi indicate nell’Allegato 1 annesso al presente bando saranno svolte a distanza, in base al calendario stabilito dall’Organismo.

Le variazioni delle date di svolgimento della prova valutativa sono comunicate ai candidati mediante avviso pubblicato nell’area riservata al candidato del sito internet dell’Organismo (www.organismocf.it).



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

2. L'ammissione allo svolgimento della prova valutativa a distanza è subordinato al possesso dei requisiti e alla presentazione della domanda stabiliti dall'articolo 13.».

d) I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere tempestivamente inviata dal candidato all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda stessa, entro la data richiesta nella comunicazione trasmessa dal medesimo Ufficio ovvero con le diverse modalità di presentazione stabilite dall'Organismo.

Eventuali variazioni dei dati indicati ai nn. 3), 4) e 5) del precedente comma 1, che siano intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno essere comunicate con le stesse modalità di cui al periodo precedente non oltre due giorni antecedenti la data di svolgimento della prova all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente.

4. Per i candidati portatori di handicap e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) si applicano le previsioni di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 4, ad eccezione degli ausili ivi previsti consistenti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'OCF. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da un soggetto terzo, che non potrà dare alcun suggerimento, nel rispetto delle ulteriori istruzioni impartite, le cui generalità siano state comunicate nella stessa richiesta all'Organismo nel termine tassativo di 15 giorni prima della data di svolgimento della prova.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata la traduzione degli stessi in lingua italiana, corredata di certificazione di conformità al testo straniero rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

5. La documentazione prevista ai sensi del precedente comma 4 deve essere tempestivamente inviata dal candidato all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda stessa.».

e) Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun candidato riceve presso l'indirizzo di posta elettronica dichiarato ai sensi del comma 1, n. 4) dell'articolo 14 le istruzioni per installare il *software* applicativo nonché le proprie credenziali e il codice riservato per accedere alla piattaforma per lo svolgimento della prova valutativa a distanza.».

f) All'articolo 19 è introdotto il seguente comma 2:

«2. Le Commissioni esaminatrici previste per ogni giornata d'esame e il calendario stabilito per lo svolgimento delle prove a distanza sono pubblicati sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it)».

g) Il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Durante la prova, i candidati eventualmente presenti nello stesso luogo non possono comunicare fra loro. Non è in ogni caso consentito ai candidati la consultazione di appunti, testi, vocabolari o dizionari, né l'utilizzo di telefoni cellulari o alcun supporto esterno, compresi gli *smartwatch*, o altro



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla visualizzazione e alla trasmissione di dati. È in ogni caso proibito dare lettura a voce alta, sussurrare o commentare il contenuto del questionario della prova in corso o utilizzare auricolari o cuffie.».

h) I commi 10 e 11 dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti:

«10. I componenti della Commissione esaminatrice ove possibile hanno la facoltà, a propria discrezione, di presenziare personalmente, o tramite delegato, alla prova valutativa nella sede indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nel giorno e all'orario previsto.

11. Il superamento della prova valutativa consegue alla convalida del risultato della prova svolta da ciascun candidato da parte della Commissione esaminatrice. Il risultato della prova valutativa di ciascun candidato è convalidato dalla Commissione esaminatrice entro 10 giorni dalla data in cui è stata svolta ed è portato a conoscenza del candidato nell'area riservata al candidato del sito internet dell'Organismo (www.organismocf.it) ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.».

Art. 3 (Pubblicazione)

1. Alla presente delibera sono annessi il testo delle Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari adottate con delibera del 18 dicembre 2018, n. 985, coordinato con le integrazioni e le modifiche apportate dalla delibera n. 1135 del 27 giugno 2019, dalla delibera n. 1354 del 29 aprile 2020 e dalla presente delibera (“Testo coordinato delle Disposizioni sulla prova valutativa”) e il testo del Bando per l'anno 2020 indetto con delibera del 28 novembre 2019, n. 1228, coordinato con le integrazioni e le modifiche apportate dalla delibera n. 1355 del 29 aprile 2020 e dalla presente delibera (“Testo coordinato del Bando per l'anno 2020”).

2. La presente delibera e gli annessi Testi coordinati delle Disposizioni sulla prova valutativa e del Bando per l'anno 2020 sono pubblicati sul sito internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it.

Roma, 4 giugno 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROVA VALUTATIVA

Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari e ss.mm.ii. *(Testo coordinato delle disposizioni adottate con delibera del 18 dicembre 2018, n. 985, come integrate e modificate dalle delibere del 27 giugno 2019, n. 1135, del 29 aprile 2020, n. 1354 e del 4 giugno 2020, n. 1383)*

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell'Economia e delle Finanze a disciplinare tra l'altro i requisiti di professionalità per l'accesso all'albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari", in breve "OCF", per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 31 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari");

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari");

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTI in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, n. 472, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 e l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66, che per il conseguimento del requisito professionale richiesto per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari prevedono il superamento della prova valutativa indetta dall'OCF secondo le modalità dallo stesso stabilite;

VISTO l'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità per il 2016 ai sensi del quale OCF, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi (RUI), Sezione A, devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo "Regolamento Intermediari") e in particolare gli articoli 148, 149 e 150 recanti la disciplina della prova valutativa unica per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari nelle sezioni relative alle persone fisiche e della prova valutativa per l'accertamento dell'effettivo possesso da parte dei candidati iscritti nella Sezione A del RUI delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel prosieguo "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno contenenti, altresì, la disciplina della prova valutativa a distanza agli articoli 46 e 50 come modificati in data 3 aprile 2020 e 4 giugno 2020 e approvati con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020 (Prot.: DT 43636 - 28/05/2020), sentita la Consob;

VISTO in particolare l'articolo 46, comma 3, ai sensi del quale le materie su cui verte la prova valutativa, le modalità di ammissione e di svolgimento, i criteri di valutazione e le modalità di reclamo avverso l'esito della stessa sono dettagliate in ulteriori disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello stesso Regolamento interno;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 25 del proprio Regolamento interno, l'OCF può dettare disposizioni anche di carattere generale dirette ad attuarne, precisarne ovvero specificarne le disposizioni con riguardo tra l'altro alle funzioni e all'attività svolte;

DELIBERA:

Capo I

Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari

Art. 1

(Caratteristiche della prova valutativa)



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

1. La prova valutativa per la verifica dell'effettivo possesso da parte dei candidati delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario, avente carattere teorico - pratico, consta di una prova di esame realizzata con l'ausilio di strumenti informatici che consentono la generazione di una prova diversa per ogni candidato contenente un egual numero di quesiti a risposta multipla, suddivisi per materia, con i medesimi gradi di difficoltà, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capo I.

2. La prova valutativa verte sulle seguenti materie:

- Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
- Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
- Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
- Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
- Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

3. Per l'espletamento della prova valutativa, l'OCF potrà avvalersi di procedure automatizzate gestite da società specializzate nei processi di selezione e di valutazione.

Art. 2

(Archivio informatico dei quesiti)

1. L'archivio informatico dei quesiti per la prova valutativa informatica è costituito dall'OCF presso l'Organismo stesso o società terze specializzate nelle procedure di cui all'articolo 1, comma 3.

2. L'archivio informatico contiene un numero di quesiti pertinenti alle materie della prova valutativa pari a cinquemila, di cui mille sono quesiti pratici.

3. L'archivio è organizzato in base ad una tassonomia che stabilisce in dettaglio il raggruppamento dei quesiti per materia e, nell'ambito della stessa materia, per contenuti. La ripartizione dei quesiti per ciascuna materia è stabilita dal Comitato Direttivo e rappresentata nella Tabella 1 annessa alle presenti disposizioni e pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

4. Il Comitato Direttivo si avvale di un ente specializzato che, anche attraverso un Comitato Scientifico costituito al suo interno, è incaricato di formulare e curare l'aggiornamento dei quesiti di cui al precedente comma 2, proporre al Comitato Direttivo la tassonomia nonché suggerirne modifiche e integrazioni, coadiuvare il Comitato Direttivo nella valutazione dell'importanza e della difficoltà dei quesiti per l'attribuzione del relativo punteggio e, in tale ambito, proporre le linee guida per la redazione dei cosiddetti "quesiti pratici" nonché verificare la correttezza dei quesiti predisposti.

5. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti. Tuttavia l'unica modalità di pubblicazione ammessa è quella per finalità di esercitazione dei candidati. A tal fine l'archivio informatico completo è messo a disposizione dei candidati sul portale dell'OCF. Le esercitazioni devono consentire ai candidati di verificare il proprio livello di preparazione e familiarizzare con le modalità informatiche di svolgimento della prova valutativa.

Art. 3

(Criteri di redazione, di formulazione e di raggruppamento dei quesiti)



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

1. In occasione della prova valutativa, la procedura automatizzata che risiede su un *server* dedicato genera una prova di esame diversa per ciascun candidato con il medesimo grado di difficoltà.
2. Ciascuna prova è costituita da sessanta quesiti, di cui quaranta da due punti, in cui rientrano dodici quesiti pratici, e venti da un punto, ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:
 - 24 quesiti nella materia del Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
 - 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
 - 5 quesiti nella materia Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
 - 6 quesiti nella materia Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
 - 6 quesiti nella materia Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.
3. I quesiti da proporre ai singoli candidati sono selezionati tra quelli contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 2. L'estrazione dei quesiti è casuale ed avviene mediante la procedura automatizzata.
4. I quesiti sono espressi in forma di questionario chiuso come domande dirette ovvero come parte di uno o più principi normativi ovvero affermazioni che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, delle quali una sola è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato permutandone l'ordine in ogni estrazione.

Art. 4

(Superamento della prova e attribuzione del punteggio)

1. La prova di esame è superata con il punteggio minimo di 80/100. La correzione avviene in modo informatizzato e anonimo.
2. Il punteggio relativo a ciascun quesito (un punto ovvero due punti) è determinato in base alla difficoltà e all'importanza dello stesso. I quesiti pratici hanno un punteggio pari a due.
3. La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza della risposta è quella vigente alla data prevista nel bando.
4. Nel caso di quesiti che, in sede di prova di esame, presentino errori materiali si procederà annullando il quesito e riparametrando il punteggio della prova in considerazione del/dei quesito/i annullato/i.

Art. 5

(Modalità di ammissione e svolgimento della prova valutativa)

1. Sono ammessi alla prova valutativa coloro che hanno versato il contributo previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF, secondo le modalità indicate dall'OCF, e che hanno presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando, attestando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445:

- a) la propria residenza;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

b) il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-*bis* o all'articolo 31, del TUF, indicando l'istituto e l'anno di conseguimento.

2. Le prove di esame sono effettuate per gruppi di candidati, convocati nelle date e nelle sedi stabilite secondo l'ordine di prenotazione.

3. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge la prova d'esame e a ciascuno viene assegnato un codice personale.

4. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione dotata di tablet, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova di esame. I candidati non possono avvalersi durante la prova di appunti, testi, vocabolari o dizionari, né utilizzare telefoni cellulari o alcun supporto esterno o strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

5. La durata della prova è di ottantacinque minuti. I soggetti diversamente abili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono beneficiare di tempi aggiuntivi e degli ausili per lo svolgimento delle prove previsti nel provvedimento di indizione della prova valutativa (bando), in relazione alla specifica indicazione riportata nella domanda di ammissione.

6. Durante lo svolgimento della prova e sino allo scadere del tempo concesso i candidati possono modificare le risposte già fornite.

7. Il sistema attribuisce a ciascun codice identificativo in forma anonima il punteggio assegnato nella prova di esame svolta. Il punteggio e l'esito della prova valutativa sono visualizzabili da ciascun candidato al termine della prova di esame. La Commissione esaminatrice che presiede lo svolgimento della prova valutativa attesta l'esito della stessa al candidato presente.

8. I candidati hanno visione del proprio elaborato accedendo con credenziali personali ad apposito servizio messo a disposizione sul sito internet dell'Organismo, all'interno dell'area riservata al candidato.

Capo II

Disposizioni disciplinanti la prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI

Art. 6

(Caratteristiche della prova valutativa)

1. La prova valutativa per la verifica dell'effettivo possesso da parte dei candidati persone fisiche iscritte al RUI, Sezione A, delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, avente carattere teorico - pratico, consta di una prova di esame realizzata con l'ausilio di strumenti informatici che consentono la generazione di una prova diversa per ogni candidato contenente un egual numero di quesiti a risposta multipla, suddivisi per materia, con i medesimi gradi di difficoltà, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capo II.

2. La prova valutativa verte sulle seguenti materie:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
- Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
- Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
- Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. Per l'espletamento della prova valutativa, l'OCF potrà avvalersi delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 7

(Archivio informatico dei quesiti)

1. L'archivio informatico dei quesiti per la prova valutativa informatica è costituito dall'archivio di cui all'articolo 2, dal quale vengono selezionati esclusivamente i quesiti pertinenti alle materie della prova valutativa di cui al presente Capo II, per un totale di quesiti pari a quattromilacinquecento, di cui novecento sono quesiti pratici, organizzati sulla base della tassonomia di cui al comma seguente.

2. L'archivio di cui al comma 1 è organizzato in base ad una tassonomia che stabilisce in dettaglio il raggruppamento dei quesiti per materia e, nell'ambito della stessa materia, per contenuti. La ripartizione dei quesiti per ciascuna materia è stabilita dal Comitato Direttivo e rappresentata nella Tabella 2 annessa alle presenti disposizioni e pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

3. Si applica l'articolo 2, commi 4 e 5.

Art. 8

(Criteri di redazione, di formulazione e di raggruppamento dei quesiti)

1. In occasione della prova valutativa, la procedura automatizzata che risiede su un *server* dedicato genera una prova di esame diversa per ciascun candidato con il medesimo grado di difficoltà.

2. Ciascuna prova è costituita da cinquantaquattro quesiti, di cui trentasei da due punti, in cui rientrano undici quesiti pratici, e diciotto da un punto, ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
- 5 quesiti nella materia Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
- 6 quesiti nella materia Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. I quesiti da proporre ai singoli candidati sono selezionati tra quelli contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 7. L'estrazione dei quesiti è casuale ed avviene mediante la procedura automatizzata.

4. I quesiti sono espressi in forma di questionario chiuso come domande dirette ovvero come parte di uno o più principi normativi ovvero affermazioni che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, delle quali una sola è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato permutandone l'ordine in ogni estrazione.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Art. 9

(Superamento della prova e attribuzione del punteggio)

1. La prova di esame è superata con il punteggio minimo di 80/100. La correzione avviene in modo informatizzato e anonimo.
2. Ad ogni candidato viene attribuito automaticamente un credito di 10 punti di partenza che concorre al punteggio di cui al comma 1.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.

Art. 10

(Modalità di ammissione e svolgimento della prova valutativa)

1. Sono ammessi alla prova valutativa coloro che hanno versato il contributo previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF, secondo le modalità indicate dall'OCF, e che hanno presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando dedicato, attestando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445:
 - a) la propria residenza;
 - b) il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del TUF, indicando l'istituto e l'anno di conseguimento;
 - c) di essere iscritti alla Sezione A del RUI alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa, con indicazione del relativo numero di iscrizione.
2. La durata della prova è di settantacinque minuti. I soggetti diversamente abili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono beneficiare di tempi aggiuntivi e degli ausili per lo svolgimento delle prove previsti nel provvedimento di indizione della prova valutativa (bando), in relazione alla specifica indicazione riportata nella domanda di ammissione.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8.

Capo III

Disposizioni disciplinanti la prova valutativa svolta a distanza

Art. 11

(Prova valutativa a distanza)

1. Al verificarsi di situazioni tali da non consentire l'organizzazione e/o l'espletamento della prova informatica in aula in considerazione di eventi di carattere oggettivamente straordinario o emergenziale accertati da un'autorità competente, la prova valutativa di cui ai Capi I e II può essere indetta a distanza con l'ausilio di strumenti informatici detenuti dai candidati presso le sedi indicate dagli stessi al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capo III e dal bando, nel rispetto di quanto previsto dal Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Il provvedimento di indizione della prova valutativa adottato ai sensi del precedente comma 1, può stabilire che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a prove indette con i provvedimenti adottati ai sensi dei Capi I e II svolgano la prova a distanza, secondo il calendario stabilito e pubblicato sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

2. L'OCF può nominare Commissioni esaminatrici aggiuntive sulla base delle esigenze di carattere organizzativo determinate dal numero dei candidati ammessi a svolgere la prova a distanza. La Commissione esaminatrice prevista per ogni giornata d'esame stabilita dal calendario delle prove valutative a distanza sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II.

Art. 12

(Modalità di ammissione alla prova valutativa a distanza)

1. Sono ammessi alla prova valutativa coloro che hanno versato il contributo previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF, secondo le modalità indicate dall'OCF e che hanno presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando, attestando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 10:

a) l'indirizzo del luogo presso il quale intendono svolgere la prova valutativa con espressa autorizzazione a consentire l'eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati in tale luogo durante lo svolgimento della prova;

b) il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni.

Alla domanda deve essere allegata copia della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato e che verrà utilizzato per la identificazione del candidato prevista dal successivo articolo 14.

2. La convocazione all'esame è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della domanda di partecipazione trasmessa dal candidato. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate con modalità e tempi non conformi a quanto stabilito dal presente Capo e dalle ulteriori disposizioni contenute nel bando.

3. Ciascun candidato riceve presso l'indirizzo di posta elettronica dichiarato ai sensi del comma 1 le proprie credenziali e il codice riservato per installare e accedere alla piattaforma per lo svolgimento della prova valutativa a distanza e le istruzioni per installare il *software* applicativo di cui al successivo articolo 13, comma 2.

Art. 13

(Requisiti degli strumenti informatici e installazione del software per lo svolgimento della prova valutativa a distanza)

1. Lo svolgimento della prova valutativa a distanza è subordinato al possesso da parte del candidato di un terminale informatico (*personal computer*) dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

video e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici previsti nel bando. Tali requisiti consentono l'apertura di canali di comunicazione fra la Commissione esaminatrice e il candidato e la registrazione audiovideo integrata e contestuale all'esecuzione della singola prova, nonché la tracciatura dei *log* di sistema ovvero delle azioni eseguite dal candidato.

2. Prima dello svolgimento della prova valutativa, il candidato dovrà installare sul terminale che intende utilizzare per sostenere la prova a distanza il *software* applicativo *client* reso disponibile sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it), seguendo le istruzioni pubblicate sul medesimo portale e comunque fornite al candidato ai sensi del precedente articolo 12, comma 3.

3. Il bando indica le modalità di installazione e di esecuzione del *software* applicativo di cui al precedente comma, che includono specifiche autorizzazioni da parte dell'utilizzatore nei tempi indicati nel bando. L'installazione include anche appositi *test* automatici di connessione, tra cui la verifica audio, voce e video e la verifica banda minima per agevolare il candidato nella configurazione della propria postazione di svolgimento della prova valutativa a distanza.

4. L'impossibilità d'installazione dell'applicativo ovvero l'inosservanza delle istruzioni per l'installazione o l'effettuazione dei *test* per una corretta esecuzione del *software* applicativo comportano la non ammissione e/o l'esclusione del candidato dalla prova valutativa.

Art. 14

(Modalità di svolgimento della prova valutativa a distanza)

1. La prova valutativa è effettuata dal candidato con gli strumenti informatici predisposti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 13, presso il luogo dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione alla prova ai sensi del precedente articolo 12, comma 1.

2. Le prove di esame sono effettuate per gruppi di candidati, previamente identificati dalla Commissione esaminatrice mediante il dispositivo di rilevazione video di cui al precedente articolo 13 e richiesta al candidato, in qualunque momento, del documento di identità allegato alla domanda di partecipazione alla prova.

3. Per l'avvio della prova valutativa a distanza, il candidato deve inserire le credenziali e il codice di accesso comunicatogli ai sensi del precedente articolo 12, comma 3, a partire dall'orario ed entro il tempo massimo stabiliti dal bando. A partire dall'inserimento delle credenziali di accesso il *software* applicativo installato ai sensi del precedente articolo 13 inibisce l'utilizzo di qualunque altro *software* fino al termine della prova valutativa a distanza.

4. La Commissione esaminatrice, mediante l'utilizzo di una apposita *console*:

- avvia le operazioni preliminari allo svolgimento della prova;
- avvia la prova valutativa, monitorandone il tempo residuo e lo stato di completamento da parte dei singoli candidati;
- monitora i candidati connessi accedendo alle immagini e all'audio rilevati anche durante lo svolgimento della prova valutativa;
- chiude la sessione d'esame;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- svolge le ulteriori verifiche e convalida i risultati della prova valutativa entro i 10 giorni successivi alla data in cui la prova è stata svolta.

5. Durante la somministrazione e lo svolgimento della prova valutativa a distanza la Commissione esaminatrice può interagire direttamente con il candidato attraverso il *software* applicativo installato per lo svolgimento della prova valutativa a distanza. Ulteriori verifiche sul regolare svolgimento della prova e sulla regolarità del comportamento del candidato possono essere svolte dalla Commissione esaminatrice mediante verifica delle registrazioni delle singole prove.

6. I componenti della Commissione esaminatrice si riservano ove possibile la facoltà, a propria discrezione, di presenziare personalmente, o tramite delegato, alla prova valutativa nella sede indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nel giorno e all'orario previsto. A tal fine, ciascun candidato autorizza l'eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati nei luoghi di svolgimento della prova.

7. L'eventuale interruzione della connessione tra il *client* ed il *server* centrale comporta l'immediato e automatico arresto del tempo residuo per il candidato e la sospensione dell'esecuzione della singola prova fino alla risoluzione della disfunzione verificatasi e al ripristino della connessione stessa, salva l'invalidazione della prova e l'esclusione del candidato dalla prova ai sensi del successivo comma 8. Ogni interruzione rilevata è segnalata in tempo reale alla Commissione esaminatrice e al candidato.

8. Il bando indica il tempo massimo concesso ai candidati per l'effettuazione della prova, i casi in cui, anche a causa di una interruzione della connessione tra il *client* ed il *server* centrale, la prova dovrà essere invalidata e le altre cause di esclusione del candidato dalla prova.

9. Il superamento della prova valutativa consegue alla convalida del risultato della prova svolta da ciascun candidato da parte della Commissione esaminatrice. Il risultato della prova svolta convalidato dalla Commissione esaminatrice è portato a conoscenza del candidato mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.

Capo IV **Disposizioni comuni**

Art. 15

(Reclamo avverso l'esito negativo della prova)

1. Avverso l'esito negativo della prova di cui ai Capi I e II è ammesso reclamo da proporsi all'OCF tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa con indicazione dei quesiti contestati unitamente alle motivazioni specifiche. Quando la prova è svolta con le modalità di cui al Capo III, il termine di trenta giorni di cui al periodo precedente decorre dalla data di pubblicazione nell'area riservata al candidato del risultato della prova svolta ovvero di ricezione della comunicazione trasmessa ai sensi del precedente articolo 14, comma 9.

L'OCF, qualora ravvisi una irregolarità o incompletezza sanabile, assegna al reclamante un termine per la regolarizzazione del reclamo e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile.

2. Sul reclamo decide il Comitato Direttivo, sentito il parere tecnico del Comitato Scientifico, nel termine di sessanta giorni. Ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 17, comma 1, della legge 7 agosto



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

1990, n. 241, tale termine è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione delle valutazioni tecniche del Comitato Scientifico e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta del parere. Dell'inizio e della conclusione della sospensione è data comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

3. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 2 senza che il Comitato Direttivo abbia adottato il provvedimento, l'interessato può rivolgere istanza al Direttore Generale ai sensi dell'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché entro un termine pari alla metà del termine originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

4. Della decisione è data notizia tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

Art. 16

(Pubblicazione delle disposizioni)

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Tabella 1
Indicazione dei quesiti per materia

<i>Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Costruzione del portafoglio	Costruzione del portafoglio	
Nozioni di matematica finanziaria, analisi di scenario	Analisi di scenario	
	Nozioni di matematica finanziaria	
Operatività bancaria e altri intermediari	Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari	
Strumenti Finanziari	Fondi comuni di investimento	
	Futures	
	Opzioni	
	Strumenti derivati	
	Strumenti di mercato monetario	
	Swap	
	Titoli azionari	
	Titoli di credito	
	Titoli obbligazionari	
	Titoli strutturati	
	Valutazione delle obbligazioni	
		1.600

<i>Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Nozioni di diritto tributario e investimenti finanziari	Aspetti del sistema tributario	
	La tassazione degli strumenti di investimento diretto	
	La tassazione degli strumenti del risparmio gestito	
	La tassazione indiretta dei redditi finanziari	
		500

<i>Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Area previdenziale	Il TFR	
	La previdenza complementare	
	La previdenza pubblica	
Area assicurativa	Aspetti civilistici del contratto	
	Aspetti tecnici, attuariali e finanziari	
	Aspetti tributari	
	Gli intermediari assicurativi	
	I compiti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni	
	I principi assicurativi	



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Le imprese di assicurazione	
Tipologie di rami e polizze	
	500

<i>Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Diritto privato	Beni e diritti reali: nozione e disciplina	
	Conclusioni, interpretazione e adempimento del contratto	
	Contratti tipici	
	Le obbligazioni: nozione e disciplina	
	Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare	
	Risoluzione e invalidità del contratto	
Diritto commerciale	L'impresa: nozione e disciplina	
	Scritture contabili e bilancio	
	Società di capitali: disciplina e organizzazione	
	Società di persone: disciplina e organizzazione	
	Titoli di credito	
	Vicende modificative della società e operazioni straordinarie	
		400

<i>Diritto del mercato finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
	Abusi di mercato	
	Appello al pubblico risparmio	
	Attività dei consulenti finanziari	
	Disciplina dell'Albo unico dei consulenti finanziari	
	Emittenti e società con azioni quotate	
	Gestione collettiva del risparmio	
	La normativa antiriciclaggio	
	Mercati degli strumenti finanziari	
	Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari	
	Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede	
	Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari	
	Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari	
	Servizi e attività di investimento	
	Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti	
	Vigilanza su mercati e intermediari	
		2.000



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Tabella 2
Indicazione dei quesiti per materia

<i>Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria</i>		
<i>Finanza comportamentale</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Costruzione del portafoglio	Costruzione del portafoglio	
Nozioni di matematica finanziaria, analisi di scenario	Analisi di scenario	
	Nozioni di matematica finanziaria	
Operatività bancaria e altri intermediari	Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari	
Strumenti Finanziari	Fondi comuni di investimento	
	Futures	
	Opzioni	
	Strumenti derivati	
	Strumenti di mercato monetario	
	Swap	
	Titoli azionari	
	Titoli di credito	
	Titoli obbligazionari	
	Titoli strutturati	
	Valutazione delle obbligazioni	
		1.600

<i>Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Nozioni di diritto tributario e investimenti finanziari	Aspetti del sistema tributario	
	La tassazione degli strumenti di investimento diretto	
	La tassazione degli strumenti del risparmio gestito	
	La tassazione indiretta dei redditi finanziari	
		500

<i>Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Diritto privato	Beni e diritti reali: nozione e disciplina	
	Conclusioni, interpretazione e adempimento del contratto	
	Contratti tipici	
	Le obbligazioni: nozione e disciplina	
	Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare	
	Risoluzione e invalidità del contratto	
Diritto commerciale	L'impresa: nozione e disciplina	



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Scritture contabili e bilancio	
Società di capitali: disciplina e organizzazione	
Società di persone: disciplina e organizzazione	
Titoli di credito	
Vicende modificative della società e operazioni straordinarie	
	400

<i>Diritto del mercato finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
	Abusi di mercato	
	Appello al pubblico risparmio	
	Attività dei consulenti finanziari	
	Disciplina dell'Albo unico dei consulenti finanziari	
	Emittenti e società con azioni quotate	
	Gestione collettiva del risparmio	
	La normativa antiriciclaggio	
	Mercati degli strumenti finanziari	
	Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari	
	Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede	
	Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari	
	Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari	
	Servizi e attività di investimento	
	Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti	
	Vigilanza su mercati e intermediari	
		2.000



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

TESTO COORDINATO DEL BANDO PER L'ANNO 2020

Indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020 (*Testo coordinato delle disposizioni adottate con delibera del 28 novembre 2019, n. 1228, come modificate e integrate con delibere del 29 aprile 2020, n. 1355 e del 4 giugno 2020, n. 1383*)

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell'Economia e delle Finanze a disciplinare tra l'altro i requisiti di professionalità per l'accesso all'albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (in breve "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari", per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari");

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari");

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTI in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, n. 472, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 e l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66, che per il conseguimento del requisito professionale richiesto per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari prevedono il superamento della prova valutativa indetta dall'OCF secondo le modalità dallo stesso stabilite;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (di seguito "Regolamento Intermediari") e in particolare l'articolo 148, comma 1, lett. c), comma 2, lett. c), e comma 3, lett. b);

VISTO l'articolo 149 del suddetto regolamento, recante la disciplina della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel prosieguo "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno contenenti, altresì, la disciplina della prova valutativa a distanza agli articoli 46 e 50 come modificati in data 3 aprile 2020 e 4 giugno 2020 e approvati con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020 (Prot.: DT 43636 - 28/05/2020), sentita la Consob;

VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari" (di seguito "Disposizioni sulla prova valutativa"), come integrate e modificate con delibere n. 1135 del 27 giugno 2019, n. 1354 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 11 delle Disposizioni sulla prova valutativa che stabilisce che, al verificarsi di situazioni tali da non consentire l'organizzazione e/o l'espletamento della prova informatica in aula in considerazione di eventi di carattere oggettivamente straordinario o emergenziale accertati da un'autorità competente, la prova valutativa di cui al Capo I può essere indetta a distanza con l'ausilio di strumenti informatici detenuti dai candidati;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che la valutazione di cui all'articolo 46, comma 3-bis, del Regolamento interno consegue all'accertamento, da parte dell'autorità competente, del carattere oggettivamente straordinario o emergenziale dell'evento verificatosi;

RITENUTO, pertanto, necessario indire lo svolgimento anche delle prove valutative a distanza per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020;

DELIBERA:

Art. 1

(Sessioni, appelli e sedi della prova valutativa)



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

1. Sono indette per l'anno 2020 le seguenti sessioni della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari:

I sessione

1° appello: febbraio 2020

2° appello: marzo 2020

II sessione

1° appello: aprile 2020

2° appello: maggio 2020

III sessione

1° appello: giugno 2020

2° appello: luglio 2020

IV sessione

1° appello: settembre 2020

2° appello: ottobre 2020

V sessione

1° appello: novembre 2020

2° appello: dicembre 2020

2. Le prove valutative si svolgono nelle sedi e nelle date riportate nell'Allegato 1 annesso al presente bando.

3. Le date indicate potranno subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell'effettivo numero di domande di partecipazione pervenute.

Art. 2

(Requisiti di professionalità di esonero dalla prova valutativa)

1. Sono esonerati dal superamento della prova valutativa coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall'OCF, sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 o dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206.

Art. 3

(Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) e seguendo le indicazioni ivi riportate, all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari nella cui circoscrizione è compresa la città dove il candidato intende svolgere la prova, come indicato nell'elenco contenuto nell'Allegato 2 annesso al presente bando.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

2. La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 8 gennaio 2020, e sino al termine finale – da ritenersi perentorio – così come di seguito indicato in relazione a ciascuna sessione ed appello:

- febbraio (I sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 6 febbraio 2020;
- marzo (I sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 24 febbraio 2020;
- aprile (II sessione 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 16 marzo 2020;
- maggio (II sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 6 aprile 2020;
- giugno (III sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 4 maggio 2020;
- luglio (III sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 3 giugno 2020;
- settembre (IV sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 20 luglio 2020;
- ottobre (IV sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 7 settembre 2020;
- novembre (V sessione, 1° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 5 ottobre 2020;
- dicembre (V sessione, 2° appello): entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 16 novembre 2020.

3. Il sistema informatico attesta la data e l'orario di presentazione della domanda di partecipazione, completa di tutti gli elementi richiesti. Successivamente alla scadenza dei termini perentori di cui al precedente comma 2, non sarà più consentita la presentazione della domanda di partecipazione. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile previsto per ciascun appello. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in prossimità della scadenza dei termini si raccomanda di presentare per tempo la propria candidatura.

4. Il candidato può presentare, sino ad esaurimento dei posti disponibili, una sola domanda di partecipazione, con indicazione della sessione, dell'appello e della sede prescelti. Nel caso di più domande presentate dallo stesso candidato, sarà considerata valida unicamente la domanda che, in ordine cronologico, risulti pervenuta per prima.

È possibile presentare domanda di partecipazione per una sessione ed un appello successivi a quello prescelto solo dal giorno seguente quello in cui si è svolta la prova valutativa.

5. Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata, mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento in corso di validità secondo quanto specificato al successivo articolo 11.

Art. 4

(Domanda di partecipazione)

1. Nella domanda, pena l'irricevibilità della stessa, i candidati sono tenuti a dichiarare e saranno chiamati a confermare, ai sensi del comma 5 del precedente articolo 3, i seguenti dati:

1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, codice fiscale;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- 2) luogo e data di nascita;
- 3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
- 4) indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni ed almeno un numero telefonico di reperibilità;
- 5) possesso di un titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, con l'indicazione dell'Istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;
- 6) gli estremi della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità.

Eventuali variazioni dei dati indicati ai nn. 3) e 4) del presente comma che siano intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno essere prontamente comunicate all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente mediante fax o altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione secondo quanto specificato nell'Allegato 2 annesso al presente bando.

2. Nella domanda di partecipazione, i candidati devono inoltre specificare la sessione, l'appello prescelti e la sede presso cui intendono sostenere la prova valutativa.

3. L'invio della domanda di partecipazione è subordinato al versamento del *contributo prova valutativa* il cui importo per l'anno 2020 è stabilito dall'OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF. Il versamento del *contributo prova valutativa* potrà essere effettuato unicamente *on line*, secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell'area riservata al candidato del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). Tale contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'OCF.

4. Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'OCF cui è fatto divieto di dare suggerimenti. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a quaranta minuti rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.

5. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 («Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»), che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione diagnostica redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure, nelle regioni in cui non è possibile, da specialisti o strutture accreditate se previsto dalle medesime regioni. Le diagnosi risalenti all'età evolutiva sono valide purché non superino i tre anni dalla data di rilascio. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'OCF, a cui è fatto divieto assoluto di fornire suggerimenti. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino al 30% rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

6. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, la traduzione degli stessi in lingua italiana, corredata di certificazione di conformità al testo straniero rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

7. La documentazione prevista ai commi 4, 5 e 6 deve essere inviata tempestivamente, mediante fax o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano secondo quanto specificato nell'Allegato 2 annesso al presente bando. L'OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, per l'errata trasmissione o ricezione tramite il mezzo di comunicazione utilizzato, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5

(Prenotazione e assegnazione della sede)

1. L'assegnazione della sede indicata dal candidato nella domanda di partecipazione è effettuata, fino ad esaurimento dei posti, secondo la priorità cronologica di invio della domanda.

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione, il candidato riceve una e-mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato, con evidenza della sede, del giorno e dell'orario della prova valutativa. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione, questa non potrà essere in alcun modo modificata dal candidato.

3. I dati relativi alla prenotazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

4. Le informazioni circa la sede, la data e l'orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova ed assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione.

5. In caso di impossibilità a partecipare alla prova valutativa nell'appello e nella sede prescelti dal candidato, il *contributo prova valutativa* corrisposto con la presentazione della domanda non è rimborsabile. Il candidato potrà partecipare ad un diverso appello solo previa presentazione di nuova domanda di partecipazione e previo pagamento di nuovo *contributo prova valutativa*. Non è consentito alcun tipo di variazione della convocazione.

Art. 6

(Esclusione dalla prova valutativa)

1. Non saranno prese in considerazione, comportando quindi l'esclusione dalla prova valutativa, che sarà comunicata formalmente all'interessato con mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione:

a) le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

b) le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

2. L'ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

Art. 7

(Convocazione e comunicazioni al candidato)

1. L'avviso relativo al giorno, all'ora e alla sede di svolgimento della prova, ed ogni eventuale avviso ulteriore, sono comunicati ai singoli candidati mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). Tale convocazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova ad ogni effetto di legge. Al fine di prendere tempestivamente visione degli avvisi, si raccomanda di consultare la propria area riservata.

2. L'OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, in caso di mancata visione da parte del candidato dell'avviso di convocazione e degli ulteriori avvisi pubblicati nell'area riservata al candidato ai sensi del precedente comma 1, ovvero in caso di dispersione delle comunicazioni di OCF dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato del recapito, dell'indirizzo e-mail o di residenza ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento del recapito, dell'indirizzo e-mail o di residenza indicati nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 8

(Commissioni esaminatrici)

1. Le Commissioni esaminatrici presiedono allo svolgimento delle prove valutative nelle sedi identificate nell'Allegato 1 annesso al presente bando.

2. I componenti delle Commissioni esaminatrici sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo, pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

Art. 9

(Materie)

1. La prova valutativa verte sulle seguenti materie e contenuti:

A) nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- Analisi di scenario
- Costruzione del portafoglio
- Fondi comuni di investimento
- Futures
- Nozioni di matematica finanziaria
- Opzioni
- Strumenti derivati



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- Strumenti di mercato monetario
- Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari
- Swap
- Titoli azionari
- Titoli di credito
- Titoli obbligazionari
- Titoli strutturati
- Valutazione delle obbligazioni

B) diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- Abusi di mercato
- Appello al pubblico risparmio
- Attività dei consulenti finanziari
- Disciplina dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari
- Emittenti e società con azioni quotate
- Gestione collettiva del risparmio
- La normativa antiriciclaggio
- Mercati degli strumenti finanziari
- Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
- Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
- Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari
- Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento
- Servizi e attività di investimento
- Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
- Vigilanza su mercati e intermediari

C) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:

- Aspetti del sistema tributario
- La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
- La tassazione degli strumenti di investimento diretto
- La tassazione indiretta dei redditi finanziari

D) nozioni di diritto privato e di diritto commerciale:

Diritto privato:

- Beni e diritti reali: nozione e disciplina
- Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
- Contratti tipici
- Le obbligazioni: nozione e disciplina
- Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare
- Risoluzione e invalidità del contratto

Diritto commerciale:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- L'impresa: nozione e disciplina
- Scritture contabili e bilancio
- Società di capitali: disciplina e organizzazione
- Società di persone: disciplina e organizzazione
- Titoli di credito
- Vicende modificative della società e operazioni straordinarie

E) nozioni di diritto previdenziale e assicurativo:

- Aspetti civilistici del contratto
- Aspetti tecnici, attuariali e finanziari
- Aspetti tributari
- Gli intermediari assicurativi
- I compiti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
- I principi assicurativi
- Il TFR
- La previdenza complementare
- La previdenza pubblica
- Le imprese di assicurazione
- Tipologie di rami e polizze

2. Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle fonti sono consultabili sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). I candidati devono in ogni caso fare riferimento alle fonti legislative e regolamentari in vigore:

- al 31 agosto 2019, per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni I, II, III (periodo da febbraio a luglio 2020);
- al 31 marzo 2020, per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni IV, V (periodo da settembre a dicembre 2020).

Art. 10

(Prova valutativa)

1. La prova valutativa consta di una prova scritta, della durata di 85 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 4, da sostenersi con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a risposta multipla, di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.

2. I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari;
- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;
- 5 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

3. Al candidato che risponde in modo corretto a tutte le domande è attribuito il punteggio di 100/100. La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.

4. Al verificarsi di situazioni tali da non consentire l'erogazione e/o l'espletamento della prova informatica, l'Organismo potrà svolgere la prova valutativa secondo le diverse modalità dallo stesso previste.

Art. 11

(Svolgimento della prova valutativa)

1. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa, i candidati devono esibire la carta d'identità ovvero un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in corso di validità e sottoscrivere il modulo di conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata tramite l'applicazione telematica di cui all'articolo 4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte il giorno della prova hanno valore di autocertificazione ai sensi del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di dichiarazioni mendaci e applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 76 del suddetto decreto.

2. Durante la prova, a pena di esclusione dalla stessa, i candidati non possono comunicare fra loro né possono consultare appunti, testi, vocabolari o dizionari, né utilizzare telefoni cellulari o alcun supporto esterno, compresi gli *smartwatch*, o altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla visualizzazione e alla trasmissione di dati.

3. Il superamento della prova valutativa è comunicato agli interessati dopo l'effettuazione della stessa.

4. Avverso l'esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all'OCF ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento interno dell'OCF e dell'articolo 11 delle "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", adottate con delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019, da proporsi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa.

Art. 12

(Prova valutativa a distanza)

1. In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall'autorità competente connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tale da non consentire l'organizzazione e/o l'espletamento della prova informatica in aula, le prove valutative previste nelle date e nelle sedi indicate nell'Allegato 1 annesso al presente bando saranno svolte a distanza, in base al calendario stabilito dall'Organismo.

Le variazioni delle date di svolgimento della prova valutativa sono comunicate ai candidati mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato del sito internet dell'Organismo (www.organismocf.it).

2. L'ammissione allo svolgimento della prova valutativa a distanza è subordinato al possesso dei requisiti e alla presentazione della domanda stabiliti dall'articolo 13.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Art. 13

(Requisiti di ammissione alla prova valutativa a distanza)

1. Sono ammessi allo svolgimento della prova valutativa a distanza ai sensi del precedente articolo 12 coloro che:

- a) siano possesso di un terminale informatico (*personal computer*) dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici stabiliti dal successivo articolo 16 e sul quale sia stato correttamente installato ed eseguito lo specifico *software* applicativo per lo svolgimento della prova valutativa a distanza di cui all'articolo 18;
- b) abbiano versato il *contributo prova valutativa* il cui importo per l'anno 2020 è stabilito dall'OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF con le modalità stabilite al successivo articolo 14, comma 2;
- c) abbiano regolarmente presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo articolo 14.

Art. 14

(Domanda di partecipazione alla prova valutativa a distanza)

1. Nella domanda, pena l'irricevibilità della stessa, i candidati sono tenuti ad attestare ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti dati:

- 1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, codice fiscale;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
- 4) indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni ed almeno un numero telefonico di reperibilità;
- 5) l'indirizzo del luogo presso il quale intendono svolgere la prova valutativa unitamente all'espressa autorizzazione a consentire l'eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati in tale luogo durante lo svolgimento della prova;
- 6) possesso di un titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, con l'indicazione dell'Istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito.

Alla domanda deve essere allegata copia della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato e che verrà utilizzato per la identificazione del candidato prevista dal successivo articolo 20.

2. L'invio della domanda di partecipazione è subordinato al possesso, da parte del candidato, del *personal computer* dotato dei requisiti stabiliti dal successivo articolo 16 per lo svolgimento della prova valutativa a distanza e al versamento del *contributo prova valutativa* il cui importo per l'anno 2020 è stabilito dall'OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF. Il versamento del *contributo prova valutativa* potrà essere effettuato unicamente *on line*, secondo le



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

modalità di pagamento elettronico specificate nell'area riservata al candidato del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). Tale contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'OCF.

3. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere tempestivamente inviata dal candidato all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda stessa, entro la data richiesta nella comunicazione trasmessa dal medesimo Ufficio ovvero con le diverse modalità di presentazione stabilite dall'Organismo.

Eventuali variazioni dei dati indicati ai nn. 3), 4) e 5) del precedente comma 1, che siano intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno essere comunicate con le stesse modalità di cui al periodo precedente non oltre due giorni antecedenti la data di svolgimento della prova all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente.

4. Per i candidati portatori di handicap e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) si applicano le previsioni di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 4, ad eccezione degli ausili ivi previsti consistenti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'OCF. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da un soggetto terzo, che non potrà dare alcun suggerimento, nel rispetto delle ulteriori istruzioni impartite, le cui generalità siano state comunicate nella stessa richiesta all'Organismo nel termine tassativo di 15 giorni prima della data di svolgimento della prova.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata la traduzione degli stessi in lingua italiana, corredata di certificazione di conformità al testo straniero rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

5. La documentazione prevista ai sensi del precedente comma 4 deve essere tempestivamente inviata dal candidato all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda stessa.

6. L'OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, per l'errata trasmissione o ricezione della posta elettronica, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 15

(Esclusione dalla prova valutativa)

1. Non saranno prese in considerazione, comportando quindi l'esclusione dalla prova valutativa, che sarà comunicata formalmente all'interessato con mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione:

- a) le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

2. L'ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

Art. 16



(Requisiti tecnico-informatici degli strumenti)

1. Il *personal computer* utilizzato dal candidato per lo svolgimento della prova valutativa a distanza deve presentare tassativamente i seguenti requisiti:

Requisito	Minimo	Consigliato
Processore	Processore x86/x64 da 1 GHz	Processore Dual Core x86/x64 da 2 GHz o superiore
Ram	1 GB	2 GB o superiore
Spazio disco	500 MB	Almeno 1 GB di spazio disponibile sul disco di sistema.
Webcam	Risoluzione minima 320px, correttamente installata nel sistema operativo	
Microfono	Correttamente installato nel sistema operativo	
Audio	Casse audio correttamente installate nel sistema operativo	
Sistema Operativo	Windows Vista; Windows 7; Windows 8; Windows 10	Windows 10
Requisiti Software	Internet Explorer 8 DirectX v9.0 o superiore Microsoft .NET Framework 2.0, 3.5 e 4.0	
Connessione ad internet	Velocità minima di connessione: 1 MBit/s in <i>download</i> 512 kBit/s in <i>upload</i>	Velocità minima di connessione: 2 Mbit/s in <i>download</i> 1 MBit/s in <i>upload</i>

Art. 17

(Convocazione per lo svolgimento della prova a distanza e comunicazioni al candidato)

1. La convocazione alla prova a distanza è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della domanda di partecipazione. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate con modalità non conformi a quanto stabilito dal presente bando.

2. Le informazioni circa la data e l'orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della prova ed assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione. Gli avvisi di convocazione relativi al giorno e all'ora di svolgimento della prova, e ogni eventuale avviso ulteriore, hanno valore di comunicazione ufficiale e personale ad ogni effetto di legge. Al fine di prendere tempestivamente visione degli avvisi, si raccomanda di consultare con congrua periodicità la propria area riservata.

3. I dati relativi alla convocazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

4. L'OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, in caso di mancata visione da parte del candidato dell'avviso di convocazione e degli ulteriori avvisi pubblicati nell'area riservata al candidato ai sensi del precedente comma 2, ovvero in caso di dispersione delle comunicazioni di OCF dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica o di residenza ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione da



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

parte del candidato del cambiamento del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica o di residenza indicati nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. Non è consentito alcun tipo di variazione della convocazione da parte del candidato. In caso di impossibilità a partecipare del candidato convocato, il *contributo prova valutativa* corrisposto non è rimborsabile e il candidato potrà partecipare ad un diverso appello solo previa presentazione di nuova domanda di partecipazione e previo pagamento di nuovo *contributo prova valutativa*.

Art. 18

(Software per lo svolgimento della prova valutativa a distanza)

1. L'ammissione alla prova valutativa a distanza è subordinata al possesso da parte del candidato di un terminale informatico (*personal computer*) dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici di cui al precedente articolo 16, e alla preventiva installazione e esecuzione dell'apposito *software* applicativo reperibile, unitamente alle istruzioni per l'installazione, sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

2. Ciascun candidato riceve presso l'indirizzo di posta elettronica dichiarato ai sensi del comma 1, n. 4) dell'articolo 14 le istruzioni per installare il *software* applicativo nonché le proprie credenziali e il codice riservato per accedere alla piattaforma per lo svolgimento della prova valutativa a distanza.

3. L'installazione del *software* applicativo per lo svolgimento della prova a distanza necessita dei requisiti tecnici minimi indicati al precedente articolo 16 e delle specifiche autorizzazioni preventive da parte dell'utilizzatore. Al fine di favorire il corretto svolgimento della prova, è necessaria la tempestiva effettuazione del *test* di prova per la verifica del valido funzionamento del *software* applicativo, delle periferiche audio/video e della connessione alla rete internet; il *test* potrà essere condotto una volta installato ed avviato il *software* stesso mediante apposita funzione.

4. L'Organismo non potrà essere ritenuto responsabile, neppure in parte, per qualsivoglia difficoltà, anomalia, discontinuità, impossibilità di accesso o utilizzo della piattaforma dedicata allo svolgimento della prova valutativa, derivate o comunque connesse alla dotazione *hardware* e *software* del candidato ovvero alla connessione alla rete internet tramite il fornitore prescelto, oppure ad un non corretto funzionamento della rete telefonica.

Art. 19

(Commissioni esaminatrici per la prova valutativa a distanza)

1. In aggiunta alle Commissioni esaminatrici nominate ai sensi del precedente articolo 8, possono presiedere allo svolgimento della prova a distanza Commissioni esaminatrici aggiuntive, i cui componenti sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

2. Le Commissioni esaminatrici previste per ogni giornata d'esame e il calendario stabilito per lo svolgimento delle prove a distanza sono pubblicati sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

Art. 20

(Svolgimento della prova valutativa a distanza)



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

1. La prova valutativa a distanza è effettuata con gli strumenti informatici di cui ai precedenti articoli 16 e 18, detenuti dal candidato presso un luogo prescelto da quest'ultimo.
2. Ogni candidato è tenuto tassativamente ad effettuare il collegamento al *server* nel rispetto delle date e degli orari indicati nell'avviso di convocazione e comunque almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio svolgimento della prova, inserendo le proprie credenziali e il codice di accesso. Il mancato collegamento nelle date e orari previsti determina l'impossibilità di svolgere la prova, con gli effetti indicati al comma 5 dell'art. 17.
3. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa e durante tutto lo svolgimento della prova, al fine di consentire la propria identificazione, i candidati devono tassativamente esibire a richiesta l'originale della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente e in corso di validità, allegato in copia alla domanda di partecipazione inviata ai sensi del precedente articolo 14. La mancata disponibilità ed esibizione su richiesta di tale documento di riconoscimento determina l'impossibilità di svolgere o proseguire la prova, con gli effetti indicati al comma 5 dell'art. 17.
4. I candidati sono invitati a evitare, ove possibile, di introdurre e/o mantenere negli spazi fisici prescelti per svolgere la prova elementi dai quali sia possibile evincere informazioni attinenti alla loro vita privata e familiare.
5. Durante la prova, i candidati eventualmente presenti nello stesso luogo non possono comunicare fra loro. Non è in ogni caso consentito ai candidati la consultazione di appunti, testi, vocabolari o dizionari, né l'utilizzo di telefoni cellulari o alcun supporto esterno, compresi gli *smartwatch*, o altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla visualizzazione e alla trasmissione di dati. È in ogni caso proibito dare lettura a voce alta, sussurrare o commentare il contenuto del questionario della prova in corso o utilizzare auricolari o cuffie.
6. Nel caso in cui vi fossero soggetti non autorizzati dalla Commissione esaminatrice presso il luogo (locale) di esecuzione della prova, è altresì fatto divieto per il candidato, a pena di esclusione dalla stessa di interloquire, conversare o comunque comunicare con qualsiasi mezzo e/o strumento anche non verbale con questi e di ricevere od ottenere qualsivoglia ausilio nella risoluzione dei quesiti ovvero compiere atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare tali condotte.
7. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 6, qualora nello stesso luogo fossero presenti più candidati, questi dovranno essere posti gli uni dagli altri a distanza minima di un metro o alla diversa distanza minima prevista da eventuali misure di sicurezza adottate dal legislatore.
8. Per ciascun candidato, l'eventuale interruzione della connessione tra il proprio *client* e il *server* centrale comporta l'immediato arresto del *timer* del tempo residuo concesso per il completamento della prova, esposto nella parte superiore destra del video, e la sospensione dell'esecuzione della prova stessa fino al ripristino della connessione. Durante tale sospensione l'applicativo non consentirà al candidato l'accesso ai quesiti della prova. L'interruzione della connessione può derivare, a titolo esemplificativo, da perdita di collegamento, spegnimento o arresto del *personal computer*, malfunzionamento della rete elettrica o della linea telefonica.
9. La prova termina allo scadere del tempo effettivo concesso a ciascun candidato (85 minuti) ed in ogni caso, al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente comma 8 che non dipendano da cause imputabili all'OCF, decorsi 115 minuti dall'avvio della prova.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

10. I componenti della Commissione esaminatrice ove possibile hanno la facoltà, a propria discrezione, di presenziare personalmente, o tramite delegato, alla prova valutativa nella sede indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nel giorno e all'orario previsto.

11. Il superamento della prova valutativa consegue alla convalida del risultato della prova svolta da ciascun candidato da parte della Commissione esaminatrice. Il risultato della prova valutativa di ciascun candidato è convalidato dalla Commissione esaminatrice entro 10 giorni dalla data in cui è stata svolta ed è portato a conoscenza del candidato nell'area riservata al candidato del sito internet dell'Organismo (www.organismocf.it) ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.

12. Avverso l'esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all'OCF ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento interno dell'OCF e dell'articolo 15 delle "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", adottate con delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019 e con delibera n. 1354 del 29 aprile 2020, da proporsi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'area riservata al candidato del risultato della prova svolta ovvero di ricezione della comunicazione trasmessa ai sensi del precedente comma 11.

Art. 21

(Cause di esclusione dalla prova valutativa a distanza)

1. In aggiunta alle ulteriori cause di non ammissione previste nelle disposizioni del presente bando, costituiscono cause di esclusione anche immediata dalla prova condotte irregolari del candidato o altre circostanze che possano inficiarne il regolare svolgimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la violazione delle norme di condotta di cui al precedente articolo 20;
- b) l'inosservanza delle disposizioni comportamentali e/o dei richiami formulati durante lo svolgimento della prova dalla Commissione esaminatrice, nonché qualsiasi condotta volta a ostacolare il controllo della Commissione esaminatrice;
- c) qualsivoglia violazione, modifica od alterazione del *software* applicativo di cui al precedente articolo 18;
- d) una protratta o ripetuta perdita di connessione fra *client* e *server* centrale rilevata ai sensi del precedente articolo 20, comma 8, tale da inficiare il risultato della prova;
- e) problematiche inerenti alla rilevazione voce, audio o video, non attribuibili al *server* centrale, anche legate alle particolari condizioni ambientali del luogo in cui il candidato effettua la prova, tali da non permettere una corretta identificazione del soggetto o il rispetto e la verifica delle regole di condotta sopra richiamate.

Art. 22

(Cause di invalidità della prova valutativa svolta a distanza)

1. Il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente articolo 21, riscontrata nei 10 giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova valutativa, costituisce causa di invalidazione della stessa da parte della Commissione esaminatrice.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

2. Costituisce altresì causa di invalidità della prova l'accertamento da parte dell'Organismo, anche in epoca successiva, del mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla presente delibera.

Art. 23

(Pubblicazione del bando)

1. Il presente bando è trasmesso per la pubblicazione dell'avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è pubblicato sul sito internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ALLEGATO 1

I SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
1°	MILANO	25, 26, 27 e 28 febbraio 2020
2°	ROMA	17, 18 e 19 marzo 2020

II SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
1°	MILANO	7, 8, 9 e 10 aprile 2020
2°	ROMA	5, 6, 7 e 8 maggio 2020

III SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
1°	MILANO	16, 17, 18 e 19 giugno 2020
	PALERMO	4 e 5 giugno 2020
2°	ROMA	7, 8, 9 e 10 luglio 2020

IV SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
1°	MILANO	8, 9 e 10 settembre 2020
2°	ROMA	6, 7, 8 e 9 ottobre 2020
	VENEZIA	27 e 28 ottobre 2020



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

V SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
1°	MILANO	17, 18, 19 e 20 novembre 2020
2°	ROMA	14, 15, 16, 17 e 18 dicembre 2020



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ALLEGATO 2

COMMISSIONE ESAMINATRICE SEDE DI	INDIRIZZO
MILANO	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Milano www.organismocf.it - pagina "Contatti"
PALERMO	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Roma www.organismocf.it - pagina "Contatti"
ROMA	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Roma www.organismocf.it - pagina "Contatti"
VENEZIA	c/o OCF - Ufficio Albo Consulenti Finanziari Milano www.organismocf.it - pagina "Contatti"